

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n° 5

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CVS ACADEMY"**Verbale di Assemblea Straordinaria del 23/Novembre/2023**

L'anno 2023, il giorno 23, del mese di Novembre, alle ore 21:30, presso la sede di Tavagnacco Via Nazionale n° 127, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato denominata CVS Academy.

Alla presenza dell'intero consiglio direttivo, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Sig. Panasia Davide, verbalizza il Sig. Macor Federico.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante email ai soci, così come previsto dallo Statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo. All'assemblea odierna sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo. Si dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale al fine della validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche statutarie agli articoli n° 5 e 11, come richiesto dall'ufficio regionale competente per completare l'iter di iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Successivamente si esegue la lettura dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°19 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica degli articoli 5 e 11.

A conclusione della lettura dei n°19 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto (allegato 1).

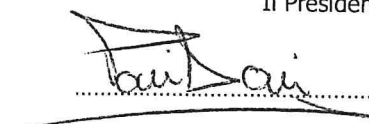
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO a TOLMEZZO il **7 DIC. 2023**
Al N° **338** SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € **Esente**
consegnato in pari data

Il Funzionario area
Maria

Il Direttore Provinciale
Paolo De Luca

STATUTO
Organizzazione Di Volontariato
"C.V.S. Academy odv"

Art. 1) È costituita l'Organizzazione di volontariato "C.V.S. Academy odv", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Udine (UD) 33100, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3) La durata dell'organizzazione è illimitata

Art. 4) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria

Art. 5) Scopi e attività:

Si fa riferimento alle attività elencate all'art. 5, comma 1, del d.lgs. N. 117/2017, in particolare ai punti: (b, d, i, l, m, p, t, u,)

a) Servizio di trasporto mediante autolettiga per; dimissioni da centri ospedalieri e privati, trasferimenti, trasporti per visite mediche e terapie, supporto sanitario per manifestazioni.

b) Messa in atto di pratiche per il primo soccorso.

c) Servizi di assistenza socio-sanitaria a categorie bisognose; anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, persone diversamente abili o in condizioni di difficoltà anche temporanee;

d) Organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;

e) Servizi di assistenza socio-sanitaria (anche domiciliare) a categorie bisognose quali cittadini anziani, persone diversamente abili o, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanee;

f) Gestione di servizi connessi alla medicina del lavoro, prevenzione sanitaria e del primo soccorso, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai rischi ambientali, alla prevenzione incendi ed al sistema di gestione della sicurezza aziendale.

g) Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di primo soccorso, di igiene degli alimenti, della corretta prassi igienica, RLS, RSPP, corsi per dirigenti, preposti, lavoratori e per tutti i soggetti interessati.

h) Organizzazione di corsi e seminari a carattere scientifico, medico, di formazione ed addestramento professionale e tecnico.

i) Consulenza in materia di sicurezza attiva e passiva.

j) Funzioni di tutoraggio, segreteria e verifica per corsi di formazione, incontri, aggiornamenti professionali, etc. anche per enti e strutture terze.

k) Prestazione di servizi di consulenza aziendale ed organizzativa.

l) Diffusione della cultura della sicurezza antincendio, antinfortunistica, della sicurezza aziendale, stradale ed ambientale in tutti i suoi aspetti.

m) Collaborazione e convenzione con enti pubblici ed enti privati al fine di attuare qualsiasi intervento sul piano socio-sanitario e formativo.

Art. 6) Risorse economiche

L'Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

A) quote e contributi degli associati;

B) eredità, donazioni e legati;

C) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici e privati;

D) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- E) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
F) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
G) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
H) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche di beneficenza, vendita manufatti e prodotti tipici.

Art 7) Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.
4. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 8) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.
6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi entro sessanta giorni. In questo caso l'aspirante socio entro il predetto termine ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
8. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
9. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
10. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
11. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
A) mancato versamento della quota associativa per un anno.
B) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
C) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Art. 9) Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono obbligati:
A) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
B) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I soci hanno diritto:
A) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

B) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

C) ad accedere alle cariche associative.

D) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.10) Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone bilancio o rendiconto;

delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano in servizio.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, quindici giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 11) L'assemblea

1. L'assemblea delle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria, ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per

associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno due terzi dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita almeno un terzo dei soci intervenuti o rappresentati, con voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12) Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano in servizio.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13) Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14) | Volontari

1 volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.15) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente Dell' ODV.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

in alternativa Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Udine.

Art. 16) Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 17) Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 18) Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

In alternativa

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Udine.

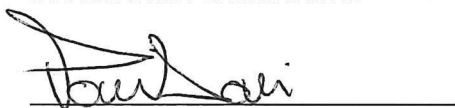
Art.19) Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Letto, confermato e sottoscritto in Udine (UD) il 23/11/2023:

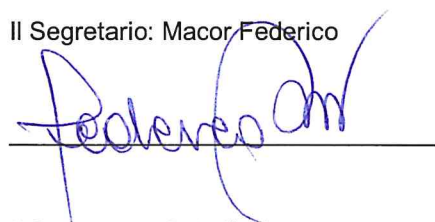
Il Presidente: Panasia Davide



Il Vicepresidente: Froncillo Antonio



Il Segretario: Macor Federico



Il Segretario: Galvani Giacomo



3	338	07/12/2023	0,00	TIL23L000338000QH
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	
			0,00	

ESENTE

TIL

